



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2018, proposto da
□□□□□□□□□□□□□□□□, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rubino, con
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Carducci 3/6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; □□□□□□ □□□□□□□□ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del (non conosciuto) provvedimento di trasferimento al Compartimento Polizia Postale □□□□□□□□□□□□□□□□- Sezione □□□□□□□□□□□□□□□□, a far data dal 26/10/2018, dell'□□□□□□□□□□□□□□□□ della Polizia di Stato □□□□□□□□□□□□□□□□, in ogni caso, per l'accertamento, previa disposizione delle meglio viste misure cautelari, del diritto del ricorrente ad essere trasferito al Compartimento Polizia Postale □□□□□□□□□□□□□□□□- Sezione □□□□□□□□□□□□□□□□, a far data dal 26/10/2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane 6/7/2018 n. 333D/9807 (“Mobilità ordinaria del personale del ruolo Assistenti ed Agenti”) è stato comunicato ai Dirigenti/Direttori dei vari Uffici del Ministero dell’Interno (e così ai Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale e ai Dirigenti dei Compartimenti di Polizia Postale e delle Comunicazioni) che:

- a) il personale interessato alla mobilità avrebbe potuto avanzare istanza di trasferimento esclusivamente mediante l’apposita modulistica on line disponibile nel portale mobilità <https://trasferimentionline.com.poliziadistato.it> entro e non oltre il 28/7/2018;
- b) gli Uffici del personale di ciascuna articolazione avrebbero dovuto esprimere parere di competenza entro il 6/8/2018 “in via esclusiva” mediante il portale mobilità;
- c) dal 7/8 al 5/9 il portale avrebbe consentito la revoca dell’istanza senza possibilità di integrazione o modifica della stessa;
- d) le istanze di trasferimento e/o revoca pervenute in formato cartaceo non avrebbero potuto essere prese in considerazione, attesa l’esclusività del portale quale strumento per la gestione della mobilità ordinaria del personale;
- e) il personale interessato avrebbe potuto “prendere visione della posizione in graduatoria e dell’anzianità di sede, di reparto e di nomina in ruolo che hanno contribuito a determinarla” e qualora avessero riscontrato discrasie avrebbero potuto contattare la Direzione Centrale;
- f) per quanto non riportato nella circolare si faceva rimando al contenuto della circolare prot. 333- D/121 M. 4/2017 del 15/1/2018.

Il ricorrente, quindi, ha presentato, in data 25/7/2018, la propria domanda di trasferimento dal Compartimento Polizia Stradale □□□□□□□□□□□□ – Sezione

□□□□□□□□□□, al Compartimento Polizia Postale □□□□□□□□□□ – Sezione □□□□□□□□□□, specificando di avere conoscenze informatiche “ottime”, conoscenza della lingua inglese “ottima” e della lingua tedesca “sufficiente”, nonché di essere titolare della qualifica di Responsabile ICT e Referente Informatico presso la Polizia Stradale di □□□□□□□□□□ e di voler applicare le proprie conoscenze informatiche all’attività investigativa sui reati di tipo informatico.

Successivamente, il ricorrente, venuto a conoscenza del fatto che presso la Sezione di Polizia Postale di □□□□□□□□□□ era stato disposto il trasferimento di un altro collega di anni 27, neo assunto, dalla Questura di □□□□□□□□□□ alla Sezione di Polizia Postale di □□□□□□□□□□, ha impugnato il trasferimento medesimo deducendo i seguenti motivi: 1) violazione delle circolari n° 333-d/121.m.4/2017 del 15/01/2018 e n° 333-d/9807 del 6/7/2018; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dei principi di imparzialità buon andamento e trasparenza - violazione dell’art. 25, secondo comma, lett. b, dpr. n. 164 del 2002; violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990: secondo il ricorrente, il trasferimento del collega sarebbe illegittimo in quanto, anzitutto, egli sarebbe risultato l’ultimo in graduatoria o comunque posizionato dopo il ricorrente, mentre quest’ultimo era risultato il primo in graduatoria; inoltre, il trasferimento sarebbe illegittimo, tenuto conto della diversa anzianità di reparto (24 anni contro 6 mesi); anzianità di ruolo (31 anni contro 1 anno); situazione familiare (separato con figlio il ricorrente, celibe senza figli il collega); età (53 anni contro 27); secondo il ricorrente, inoltre, il provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione, e comunque risulterebbe illegittimo in quanto la P.A. si era vincolata ad una procedura comparativa, che doveva tener conto di specifici ed individuati criteri; ancora, ha sottolineato che mentre il ricorrente poteva vantare un’esperienza decennale in campo informatico specificamente acquisita sui sistemi e i computer in uso presso la Polizia di Stato (in quanto Referente Informatico e Responsabile ICT), nonché il fatto di aver frequentato vari corsi di perfezionamento/aggiornamento in materia oltre ad uno specifico seminario sul *cybercrime* (“indagini telematiche”), il collega trasferito, in considerazione del breve

periodo di appartenenza alla P.S., non poteva vantare una paragonabile esperienza specifica sui sistemi informatici in uso alla Polizia di Stato.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'esito dell'udienza del 20.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va premesso che solo a seguito di ordinanza istruttoria depositata in data 18.7.2019 il Ministero resistente ha depositato agli atti il provvedimento di trasferimento concernente il controinteressato.

Si tratta di un atto di poche righe nel quale si dà conto esclusivamente del fatto che quest'ultimo viene trasferito nell'Ufficio oggetto della domanda di trasferimento presentata dall'odierno ricorrente.

Per converso, non è possibile evincere dal predetto provvedimento sulla scorta di quale normativa, e di quale motivazione il controinteressato sia stato preferito o comunque scelto al posto dei colleghi, tra i quali il ricorrente, che avevano presentato una domanda di trasferimento secondo le procedure previste dalle stesse circolari ministeriali.

Solo dalle relazioni prodotta dal Ministero resistente nel presente giudizio e formate successivamente alla proposizione dell'odierno ricorso, è possibile evincere che: - la direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia del 15 agosto 2017 nel definire il ruolo specialistico della Polizia Postale e delle Comunicazioni avrebbe valorizzato la specializzazione e qualificazione del personale destinato a fronteggiare la prevenzione e contrasto dei reati informatici;

- pertanto, il Servizio Sovrintendenti Assistenti ed agenti avrebbe avviato da tempo <<una attività di *scouting*, sia nelle Scuole di formazione, sia in occasione dei movimenti di personale, finalizzata all'acquisizione di operatori particolarmente specializzati ed in possesso di conoscenze informatiche>>;

- conseguentemente <<in questa ottica è maturata la preferenza dell'Agente della Polizia di Stato>> controinteressato, <<in occasione dei movimenti del personale

nello scorso mese di ottobre, per la Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni di □□□□□□□□□□□□□□□□>>;

- il controinteressato <<pur avendo una minore anzianità di servizio nella Polizia di Stato è risultato essere in possesso di un'ottima formazione accademica certificata da una laurea in informatica, il cui piano di studi scelto, che si allega in copia annovera esami di “*computer forensic e internet security*” che risulta assolutamente funzionale e che consente di poter assolvere alle specifiche attività di settore della Polizia Postale e delle Comunicazioni>>;

- nonostante le previsioni della circolare del dipartimento di P.S. prot. nl. 333. D/121.M.472017, <<l'onere di assicurare l'ottimale funzionamento degli uffici di pubblica sicurezza ai quali sono demandati compiti istituzionali di peculiare importanza, l'Amministrazione è tenuta a selezionare, per determinati reparti, il personale dotato di specifici requisiti attitudinali e/o in possesso di particolari competenze>>;

- trattandosi di una movimentazione di personale “interna” alla medesima sede di servizio la stessa integrerebbe <<una variazione dei profili organizzativi interni dell'amministrazione, in un determinato e circoscritto contesto operativo>> tale comunque da dover soddisfare in via prioritaria l'interesse pubblico a disporre di una polizia funzionale ed efficiente;

- il d.p.r. n. 335 del 1982 che disciplina l'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia all'art. 55 <<regolamenta, esclusivamente, i trasferimenti di sede, rimettendo, implicitamente, alla discrezionalità dell'Amministrazione, la distribuzione delle risorse umane disponibili e l'organizzazione dei servizi all'interno della stessa sede>>.

In primo luogo, come si può facilmente comprendere da quanto sopra esposto, il trasferimento del controinteressato in danno dell'odierno ricorrente, pacificamente e documentalmente primo in graduatoria nella selezione svolta mediante il “Portale mobilità”, risulta viziato da una evidente carenza di motivazione poiché tutte le ragioni

addotte dal Ministero solo meramente “postume” non essendo state esplicitate nel provvedimento di trasferimento.

Peraltro, non è ben chiaro dalla documentazione in atti e dalle relazioni prodotte da parte resistente nemmeno se il controinteressato abbia presentato effettivamente la domanda attraverso il portale mobilità posto che è lo stesso Ministero a dar conto del fatto che il predetto controinteressato è stato <<designato nominativamente>> dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Ebbene, anche ammettendo che fosse possibile per gli organi competenti derogare all'ordine di graduatoria sulla scorta dell'esercizio di un potere discrezionale previsto dalla normativa, ciò non toglie che proprio in considerazione della portata derogatoria del trasferimento in contestazione, il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere corredato di una adeguata motivazione che tenesse conto non solo delle ragioni di favore riconosciute in capo al controinteressato, ma anche dei motivi per i quali l'odierno ricorrente sarebbe privo di competenze adeguate ancorché differenti rispetto a quelle del primo, e, quindi, sotto quale aspetto quest'ultimo risulta preferibile.

Peraltro, questo specifico elemento motivazionale non è stato esplicitato dall'Amministrazione nemmeno nel corso del presente giudizio.

Pertanto, già solo sotto questo profilo il trasferimento impugnato deve essere annullato.

A ciò deve aggiungersi che, come detto, e del resto confermato anche dal Ministero resistente, con circolare 333-D/121.M.4/2017 datata 15/1/2018 (recante “Procedure mobilità ordinaria del personale del ruolo Sovrintendenti, Assistiti e Agenti – Avvio nuovo Portale Mobilità”), emanata, dal Direttore Centrale per le Risorse

Umane del Ministero dell'Interno, a seguito degli incontri con le OOSS in data 21/7/2017 e 7/11/2017, è stato dato avvio, al “Portale Mobilità”, sistema informatico tramite il quale gli interessati avanzano le istanze di trasferimento.

Secondo la predetta circolare l'iter procedurale è così articolato:

- a) inserimento sul Portale della domanda di trasferimento per una provincia diversa o sede per sede;
- b) inserimento sul Portale del parere di competenza degli uffici preposti alla verifica della domanda;
- c) validazione della richiesta di trasferimento da parte del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti;
- d) predisposizione, per ogni ufficio, della graduatoria di coloro che hanno chiesto il trasferimento presso l'Ufficio stesso.

I criteri in base ai quali le graduatorie devono essere compilate sono così espressamente indicati nella circolare:

- trasferimenti per provincia diversa: anzianità di sede; anzianità di ruolo; numero figli; coniugato/convivente; sede disagiata; problematiche assistenziali e personali; distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella richiesta; anzianità anagrafica; - trasferimenti sede per sede: anzianità di reparto; anzianità nel ruolo; coniugato/convivente; sede disagiata; problematiche assistenziali e personali; anzianità anagrafica.

Al termine del 200° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato è stata programmata, con la loro assegnazione, una movimentazione di personale del ruolo Assistenti e Agenti, prevedendo peraltro, la P.A., con circolare n. 333-D/9807 del 6/7/2018, che la procedura da seguire fosse obbligatoriamente quella del "Portale mobilità".

Risulta documentalmente, quindi, che il sistema relativo al "Portale mobilità" di cui sopra sia stato applicato anche per il trasferimento presso l'Ufficio per il quale il ricorrente aveva fatto domanda.

La P.A., pertanto, mediante le previsioni di cui alla circolare richiamata, si è vincolata in ordine ai criteri da seguire anche con riferimento a tramutamenti "sede per sede" come nel caso di specie, laddove devono essere valutati comparativamente <<anzianità di reparto; anzianità nel ruolo; coniugato/convivente; sede disagiata; problematiche assistenziali e personali; anzianità anagrafica>>.

In questo senso, quindi, sulla scorta della procedura di cui al c.d. “Portale mobilità” il Ministero non avrebbe potuto disporre il trasferimento del controinteressato in danno del ricorrente.

Ciò evidentemente, anche in ossequio al principio di trasparenza e ragionevolezza di cui agli artt. 1, l. n. 241 del 1990 e 3 e 97 Cost.

Peraltro, fermo restando che, come detto, non è nemmeno dimostrato che il controinteressato abbia presentato la domanda di trasferimento secondo le modalità di cui al Portale Mobilità, si ribadisce che l’eventuale legittimo esercizio di potere discrezionale avrebbe dovuto condurre il Ministero, sempre in conformità al principio di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa, *sub specie* del principio di imparzialità, anteriormente alla selezione, ad esplicitare il fatto che nonostante i criteri sopra indicati, comunque, sarebbero stati valutati anche i “titoli qualificanti” la specializzazione richiesta (circostanza questa non risultante dagli atti) e, successivamente alla selezione medesima, come già sottolineato, per quali ragioni comparative le competenze specifiche del controinteressato sarebbero state preferibili rispetto a quelle risultanti dal curriculum del ricorrente.

Pertanto, poiché il provvedimento di trasferimento impugnato non rispetta i parametri sopra evidenziati, deve essere annullato.

D'altronde, poiché residua comunque all'Amministrazione il potere di rivalutare la fattispecie, sia pure nei limiti sopra indicati, non è possibile adottare con sentenza un provvedimento immediatamente soddisfattivo dell'interesse del ricorrente ad essere trasferito nell'ufficio richiesto.

Attesa la peculiarità della fattispecie le spese di lite devono essere integralmente compensate.

In considerazione della fondatezza del ricorso e del comportamento tenuto dal Ministero che ha richiesto l'intervento istruttorio dell'intestato TAR per la produzione del c.d. “provvedimento di trasferimento” il cui onere era a carico della parte resistente in forza dell'art. 46 c.p.a., quest'ultima deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni sopra indicate e per l'effetto:

- 1) annulla il provvedimento di trasferimento impugnato;
- 2) condanna il Ministero resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e parte controinteressata.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Richard Goso, Consigliere

Paolo Nasini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Nasini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.